



*Istituto Statale d'Istruzione Superiore*

# *Giordano Bruno*



*Giordano Bruno  
Volano*

***Regolamento d'Istituto***

***Regolamento di Disciplina***



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(DPR 249/98 integrato dal DPR 235/2007)

## Art. 1 - COMUNITÀ SCOLASTICA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Sono indicati nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98 e successive modifiche)

## Art. 3 - DISCIPLINA

Il Regolamento d'Istituto individua i comportamenti che si configurano come infrazioni disciplinari con riferimento ai doveri qui di seguito riportati:

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello statuto degli studenti e delle studentesse. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (sono ammessi testimoni).

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Non è infrazione disciplinare la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I comportamenti contrari ai doveri e alle norme di comportamento contenute nel Regolamento d'Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità configurano mancanze disciplinari.

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- A. Danneggiamenti involontari e volontari, singoli o collettivi
- B. Infrazioni relative all'attività scolastica come:
  - a. Ritardi
  - b. Assenze non giustificate
  - c. Mancanza del materiale didattico occorrente
  - d. Mancato rispetto delle consegne per il lavoro domestico
  - e. Mancato rispetto delle consegne per il lavoro a scuola
  - f. Disturbo delle attività didattiche sia in aula che in altri luoghi (laboratori, palestre, visite guidate etc.)
  - g. Uso del telefono cellulare
- C. Grave mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni
- D. Comportamenti ripetuti e recidivi secondo i punti B e C
- E. Atti di particolare gravità e di manifesta aggressività che possono ledere l'altrui dignità e/o minacciare l'altrui sicurezza. Uso non autorizzato di apparecchi per la ripresa di immagini.
- F. Comportamenti di rilevanza penale



I comportamenti di cui sopra sono oggetto di sanzione secondo il prospetto allegato.

Per quanto riguarda il punto F si ricorda che, qualora il fatto che costituisce una violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p. Il procedimento disciplinare dell'Istituto scolastico seguirà il proprio corso indipendentemente dall'eventuale procedimento giudiziario.

#### **Art. 4 - SANZIONI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno o dello svolgimento di attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni sono:

- richiamo verbale
- lavori utili alla comunità scolastica
- annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- non partecipazione al viaggio d'istruzione (relativamente ai casi previsti nei punti A, D, E ed F)
- allontanamento dalla istituzione scolastica da uno a quindici giorni
- allontanamento dalla istituzione scolastica oltre i quindici giorni
- allontanamento fino al termine delle lezioni con ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato
- allontanamento fino al termine delle lezioni dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un percorso didattico con lo studente, per preparare il rientro nella comunità scolastica e non interrompere il processo di apprendimento.

In sede di scrutinio, nell'attribuzione del voto di condotta, si terrà conto delle sanzioni disciplinari inflitte.

#### **Art. 5 - ORGANI COMPETENTI**

Gli Organi competenti per il sanzionamento sono rispettivamente:

- A. Dirigente Scolastico;
- B. Docente;
- C. Dirigente Scolastico;
- D. Consiglio di Classe
- E. Consiglio di Classe
- F. Consiglio d'Istituto

Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente interessato che può farsi assistere dai genitori, da testimoni o da insegnanti. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività a favore della comunità scolastica.

Per le sanzioni di cui ai punti D ed E il Consiglio di Classe opera completo di tutte le sue componenti. Nel caso di diretto coinvolgimento per incompatibilità o per dovere di astensione di uno dei membri eletti (alunni e/o genitori) il Coordinatore del Consiglio di Classe predisporrà la procedura di surroga: in mancanza di altri candidati non eletti, si procederà a nominare il primo della lista elettorale relativa alla classe e alla componente in oggetto.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 6 - CONSIGLIO DI GARANZIA**

Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede
- un insegnante designato dal Consiglio d'Istituto
- uno studente fra quelli eletti nel Consiglio d'Istituto
- un genitore fra quelli eletti nel Consiglio d'Istituto

Di ogni membro deve essere nominato un supplente che interviene nel caso di diretto coinvolgimento di uno dei componenti del Consiglio di Garanzia nel procedimento disciplinare per incompatibilità (qualora faccia



parte del Consiglio di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o per dovere di astensione (qualora faccia parte del Consiglio di Garanzia lo studente sanzionato, o un suo genitore).

Il Consiglio di Garanzia dura in carica un anno scolastico.

I membri che decadono per mancanza di requisiti verranno sostituiti.

Il Consiglio di Garanzia delibera in prima convocazione alla presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione delibera in presenza di almeno quattro dei suoi membri. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti; non è ammessa l'astensione; in caso di parità il voto del Dirigente Scolastico vale doppio.

Il Consiglio di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche su conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

#### **Art. 7 - MODALITÀ APPLICATIVE E RICORSI**

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dalla avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Nell'erogare la sanzione disciplinare l'organo competente tiene conto: dell'età e della personalità dello studente, della gravità dell'infrazione, della reiterazione dell'infrazione.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe provvede ad indicare le modalità di contatto tra lo studente e i docenti e tra lo studente e la classe.

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 punti A, B, C, D ed E è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, al Consiglio di Garanzia interno alla scuola.

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3. Punto F è ammesso ricorso a norma di legge.

I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione e il Consiglio assume la relativa delibera entro i 10 giorni successivi. In caso di ricorso al Consiglio di Garanzia, i provvedimenti disciplinari sono sospesi dalla loro applicazione fino al pronunciamento del suddetto organo.

Le sanzioni disciplinari erogate diventano esecutive trascorso il tempo suindicato per il ricorso al Consiglio di Garanzia; qualora quest'ultimo non si pronunci entro i termini di legge di cui sopra, la sanzione è confermata.

#### **Art. 8 - NORME FINALI**

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento interno e della carta dei servizi della scuola.

Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti e consultati i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Del presente regolamento è fornita copia agli studenti. Questo documento è reperibile sul sito web dell'Istituto.